



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE

- Presidente -

Sent. n. sez. 881/2026

UGO BELLINI

CC - 25/06/2026

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 13404/2026

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

DAVIDE LAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 03/03/2026 della Corte d'appello di Salerno

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha

chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [REDACTED] con riferimento alla detenzione da costui subito in stato di custodia cautelare in carcere dal 21 febbraio 2020 al 29 aprile 2022 in ordine ai reati di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma.

Con sentenza del Tribunale di Potenza del 22 febbraio 2021, [REDACTED] era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, previo riconoscimento del vizio parziale di mente. La Corte di appello di Potenza aveva confermato la pronuncia di primo grado con sentenza del 25 febbraio 2022, annullata dalla Corte di cassazione. Il procedimento penale si era concluso con sentenza della Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio, del 15 settembre 2023, irrevocabile il 29 dicembre 2023, di assoluzione per difetto di imputabilità per vizio totale di mente.

La Corte della riparazione ha dichiarato inammissibile la domanda in quanto presentata dal difensore munito di procura speciale mancante della indicazione del procedimento penale a cui la istanza era riferita. In ogni caso la Corte ha rilevato che non poteva essere dichiarata ingiusta la privazione della libertà subito in esecuzione di una misura cautelare, anziché in esecuzione di una misura di sicurezza provvisoria, per un reato che all'esito del processo è risultato essere stato commesso in stato di incapacità di intendere e volere per vizio totale di mente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [REDACTED] a mezzo del difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla inefficacia della procura speciale. Secondo il difensore la procura rilasciata dal ricorrente contiene gli elementi indicati dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto riporta le generalità dell'interessato, l'oggetto per cui è conferita, ovvero la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, l'autorità cui proporre l'azione. Tale procura, autenticata dal procuratore speciale, è stata depositata unitamente alla istanza di riparazione e ai documenti richiamati con deposito a mezzo PDP (Portale Deposito Atti Penali) e a mezzo pec all'indirizzo dedicato, sicché l'oggetto è individuabile attraverso il contestuale deposito della istanza corredata da tutti gli atti processuali relativi.

Le Sezioni Unite Civili, peraltro, con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, hanno chiarito che in tema di ricorso per cassazione il requisito della specificità della procura non richiede la contestualità del relativo conferimento



rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. Con la sentenza n. 2077 del 19/01/2024, le Sezioni Unite Civili hanno affermato che "in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento della "busta telematica" con la quale l'atto è depositato, di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83 comma 3 cod. proc. pen., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione". Entrambe le pronunce, ancorché rese nell'ambito del processo civile, confermano l'abbandono di un approccio formalistico, in favore di un approccio sostanziale, volto a salvaguardare la tutela dei diritti.

Il difensore richiama, nello stesso senso, alcune pronunce della Corte EDU, con cui sono stati criticati l'eccessivo formalismo nella valutazione dei requisiti del ricorso per cassazione nel procedimento civile, non giustificabile rispetto alla specifica finalità perseguita della garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia (sentenza 28 ottobre 2021, ric. n.55064/11) e l'eccessivo formalismo rispetto all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione (IT) (sentenza 23 maggio 2024 ric. n. 37943/17- Causa Patricolo e altri).

Il difensore lamenta, inoltre, che la Corte di appello abbia avanzato dubbi in ordine alla capacità di agire del ricorrente, necessaria per conferire una procura speciale, osservando che [REDACTED] non era mai stato dichiarato interdetto, inabilitato, né era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al passaggio dell'ordinanza in cui si afferma che la domanda di riparazione, anche laddove la procura fosse ritenuta valida ed efficace, sarebbe inammissibile poiché non si può ritenere ingiusta la privazione della libertà personale subita da un imputato in esecuzione di misura custodiale per un reato che, all'esito del processo, risulti commesso in stato di incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente, anziché in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva provvisoria. Il difensore ricorda:

- che [REDACTED] era stato arrestato il 21 febbraio 2020 e condotto presso la [REDACTED] l'arresto era stato convalidato ed era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;



- che, dopo che il perito, appositamente nominato, aveva concluso nel senso dell'incompatibilità dello stato di salute di [REDACTED] con la detenzione, il G.I.P., con ordinanza del 2 marzo 2020, aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del ricovero nel reparto psichiatrico [REDACTED] o di un diverso ospedale che avesse disponibilità di posti: tale ordinanza, al pari di quella successiva di collocamento in rems, non era mai stata eseguita.

[REDACTED] - prosegue il difensore- era stato ristretto in custodia cautelare dal 21 febbraio 2020 al 28 febbraio 2020 presso il [REDACTED] e dal 28 febbraio 2020 al 29 aprile 2022 presso il [REDACTED] e soltanto il 29 aprile 2022 era stato trasferito nella [REDACTED]

Successivamente, con la sentenza del 15 settembre 2023 divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2023, la Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, aveva assolto l'imputato dai reati ascritti, perché non imputabile.

Ciò posto, secondo il difensore, viene in rilievo una ipotesi di c.d. ingiustizia formale della detenzione, illegittima *ab origine* per difetto delle condizioni di applicabilità della misura ex art. 273 cod. proc. pen.: il giudice, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'esistenza di condotte del soggetto istante connotate da dolo o colpa grave, ma deve verificare se l'annullamento della misura per assenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle condizioni di applicabilità sia avvenuto sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, ovvero sulla base di elementi almeno in parte nuovi e diversi. Nel caso in esame le condizioni di salute di [REDACTED] che rendevano la misura cautelare inapplicabile, erano emerse fin da subito, tanto che il G.I.P., in sede di convalida e sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa, aveva conferito incarico ad un perito di verificare lo stato di salute e la compatibilità con la misura della detenzione in carcere. Dopo che il perito aveva concluso per la incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario e aveva affermato la necessità di ricovero immediato in uno spazio psichiatrico o in rems, il G.I.P., con ordinanza del 2 marzo 2020, mai eseguita, aveva disposto la immediata scarcerazione e il trasferimento in un reparto psichiatrico ospedaliero o in rems.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia Odello, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto è infondato il primo motivo attinente alla declaratoria di inammissibilità della domanda, assorbente rispetto al secondo motivo.

2. Il tema che viene in rilievo è quello della validità della procura speciale rilasciata da [REDACTED] al difensore ai fini della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione alla Corte di appello di Potenza.

La Corte della riparazione, con rilievo assorbente rispetto ad altri profili, ha ritenuto inammissibile la domanda per difetto di valida procura speciale, rilevando che nella stessa non era stato indicato il procedimento a cui la domanda era riferita.

3. Al procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 315 cod. proc. pen., sono applicabili, in quanto compatibili, le norme per la riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. e in particolare l'art. 645 cod. proc. pen. secondo il quale la domanda è presentata per iscritto dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

Ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., la procura speciale deve essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione, in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale (nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen.), ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire, come detto, sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213508).

Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha sempre specificato come la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. sia atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (ex multis Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, Rv. 281490; Sez.



4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278439; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319).

Quanto al contenuto, in coerenza con l'orientamento per cui, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché possa escludersi incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (così in tema di costituzione di parte civile Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026), anche in tema di procura speciale rilasciata per la proposizione della domanda di riparazione si è sostenuto che non rilevano le mere imprecisioni formali, ovvero le irritalità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, Rv. 281490 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262473). Così è stata ritenuta irrilevante, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Rv. 258089).

Essenziale è, tuttavia, che la procura contenga, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce. Posto che il legislatore, con il richiedere che la domanda possa provenire dal procuratore speciale e non già dal titolare di procura *ad litem*, ha voluto garantire la derivazione della iniziativa dalla volontà dell'interessato, la determinazione dell'oggetto deve essere chiara e univoca. In tale senso, è stata ritenuta inidonea una procura finalizzata a presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen. senza ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata l'istanza (Sez. 4 n. 16115 del 15/02/2018, Rv. 272475).

Ciò che caratterizza tutti i casi in cui la Corte di legittimità ha ritenuto la validità di procure speciali pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 cod. proc. pen. è la presenza di un chiaro collegamento con la domanda proposta. In proposito deve precisarsi che il requisito della determinatezza dell'oggetto deve essere "interno" alla procura stessa e non può essere desunto, nell'ipotesi in cui la procura sia stata rilasciata in un foglio separato allegato alla domanda, dal contenuto della stessa domanda.

4. Nel caso di specie, nella procura in atti indirizzata alla Corte di appello di Potenza, il soggetto istante ha delegato l'avvocato a presentare la domanda ex



art. 314 cod. proc. pen., senza, tuttavia, indicare in relazione a quale procedimento detta istanza dovesse essere presentata. La procura in tal modo rilasciata difetta dell'essenziale requisito della determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, nel senso che non consente di ricostruire in modo univoco la volontà dell'imputato e di ricollegare la domanda presentata a detta volontà: la semplice indicazione dell'autorità giudiziaria destinataria della domanda, ovvero la Corte di appello di Potenza, non vale a far ritenere determinato l'oggetto della procura, né la determinazione dell'oggetto, come detto, può essere desunta dalla domanda redatta in atto separato. Dalla assenza di specificità del mandato è stata correttamente desunta la mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria, con conseguente difetto di legittimazione del difensore alla proposizione dell'istanza.

5. Gli argomenti che il ricorrente contrappone alla statuizione di inammissibilità sono infondati.

In primo luogo richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili sulla validità *per relationem* della procura speciale che non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, ma deve solo essere materialmente o mediante strumenti informatici congiunta al ricorso, nonché la giurisprudenza della Corte Edu che ha censurato gli eccessivi formalismi nella valutazione dei requisiti del ricorso per cassazione. Si tratta di richiami non conferenti, posto che nel caso in esame la dichiarazione di inammissibilità è collegata alla indeterminatezza dell'oggetto della procura, che per essere valida deve contenere, essa stessa, indicazioni che consentano di individuare in modo univoco la volontà dell'imputato e di ricollegare la domanda presentata a detta volontà.

In secondo luogo richiama le modalità di deposito della procura, della domanda e degli atti a sostegno, mediante il Portale Deposito Atti Penali e a mezzo pec: in tesi difensiva il deposito telematico della procura rilasciata in atto separato, ma inserita nel sistema insieme alla domanda di riparazione varrebbe a superare qualsiasi incertezza in ordine al suo contenuto. Anche tale assunto è infondato. Invero è pacifico che sia valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto. Tale principio è stato da ultimo ribadito anche da Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Rv. 285135 – 01 in cui è stata ritenuta valida la procura speciale contenuta in atto separato dalla richiesta di riparazione, inviata a mezzo posta elettronica. Ciò che, invece, non può sostenersi è che il requisito di determinatezza dell'oggetto della



procura possa desumersi, in tale ultimo caso, dal contenuto della domanda cui è allegata. Ciò in quanto, come più volte precisato, i requisiti di validità della procura dettati dall'art. 122 cod. proc. pen. devono necessariamente riguardare l'atto con cui si conferisce il mandato. Tanto è vero che nella sentenza su indicata la Suprema Corte ha precisato che *«la procura speciale deve sempre contenere un chiaro collegamento con la domanda che si sia proposta»* e ha concluso, con riguardo al caso sottoposto al vaglio, *«si tratta di un requisito che la procura allegata all'istanza in esame soddisfa: in essa si legge, infatti, che il mandato risulta espressamente conferito da [REDACTED] "già indagato come in atti, in relazione al procedimento penale n.879/09 R.G.N.R./ Mod.21 D.D.A. Procura della Repubblica di Cagliari e n.172/09 R.G.GIP,.... ai sensi dell'art.122 c.p.p.... per la proposizione di domanda di riparazione da ingiusta detenzione sofferta nel richiamato procedimento penale"..»*.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così è deciso, 25/06/2026

Il Consigliere estensore
Anna Ricci

Il Presidente
Lucia Vignale

